



PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

WHISTLEBLOWING

di

FIV S.R.L.

1. PREMESSA

Con l'adozione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, il legislatore ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. "Direttiva Whistleblowing") riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'obiettivo della Direttiva è quello di creare un sistema di regole per quanto possibile uniformi a livello europeo, finalizzate a garantire la tutela dei soggetti segnalanti (i cc.dd. "*whistleblowers*"), in una prospettiva di tutela della libertà di manifestazione del pensiero dei segnalanti e di rafforzamento della legalità e della trasparenza nell'esercizio dell'attività d'impresa, in funzione di prevenzione dei reati.

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in vigore dal 15 luglio 2023, ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo – valido sia per il settore pubblico che per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violino non solo disposizioni europee, ma anche nazionali, purché tali segnalazioni si basino su fondati motivi e abbiano ad oggetto condotte potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

Pertanto, la disciplina del Whistleblowing, precedentemente dettata (ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) dall'art. 6, comma 2-*bis*, D. Lgs. n. 231/2001, è oggi confluita all'interno di un unico testo normativo di riferimento, al quale il D. Lgs. n. 231/2001 fa espresso rimando.

A seguito della sua modifica ed abrogazione, l'art. 6, comma 2-*bis*, D. Lgs. n. 231/2001 sancisce, infatti, che i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano prevedere, "*ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*".

2. FINALITÀ

La presente procedura ha, pertanto, lo scopo di disciplinare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento, nonché le modalità di gestione dell'istruttoria, delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società oppure violazioni dei principi e prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico di FIV SRL., di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nel rispetto della normativa vigente applicabile al soggetto e all'oggetto della segnalazione nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali.



3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica non soltanto a tutti destinatari del Modello e/o del Codice Etico della Società – ossia i soci, i componenti dell’Organo Amministrativo, i componenti del Collegio Sindacale, i dipendenti, nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per FIV SRL e siano sotto il controllo e la direzione della società (es. stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto) e coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per FIV SRL o con FIV SRL (es. professionisti, consulenti, agenti, fornitori, partner commerciali, clienti, ecc.) – ma anche a tutti i soggetti che esercitino la propria attività lavorativa in un ente pubblico o privato e che siano stati (o ritengano, in buona fede, di essere stati) testimoni di un illecito o di un’irregolarità riferibile al personale di FIV SRL.

Tale elenco include, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i lavoratori autonomi, coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la Società, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari, i tirocinanti, anche non retribuiti, oltre ai soci e alle persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche solo in via di fatto.

La presente Procedura si applica, infine, alle persone il cui rapporto di lavoro è terminato, se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto, e ai candidati in vista di un’assunzione, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni (quali, ad esempio, referenze di lavoro negative o boicottaggio).

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati personali e delle informazioni raccolte è effettuato da Purmo Group Oyj, P.O. Box 115, Bulevardi 46, FI-00121 Helsinki, Finlandia (Business ID: 2890898-5), con la quale FIV SRL condivide il canale di segnalazione, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusa la normativa in materia di protezione dei dati personali e, in specie, il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione di dati personali) e il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Tramite il canale di *Whistleblowing* descritto dalla presente procedura, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, possono essere segnalate le violazioni o sospette violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società, nonché le violazioni dei principi e prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico di FIV SRL, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato.

Più nel dettaglio, possono formare oggetto di una segnalazione:

- a) la violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. Si tratta delle violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;



b) le violazioni di disposizioni europee che consistono in:

- i. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- ii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- iii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3), 4) e 5), del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;

c) violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:

- i. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ii. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione.

Oggetto di segnalazione, inoltre, possono essere – sempre con il limite delle materie sopra indicate – sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse ma che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, nonché, ulteriormente, le condotte che dovessero essere rivolte ad occultare le violazioni.

Non saranno trattate le segnalazioni:

- diverse dalle fattispecie sopra descritte e, in particolare, quelle legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante e/o quelle riferite a richieste, reclami o lamentele di natura commerciale.
- aventi ad oggetto notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).

5. MODALITÀ OPERATIVE

Il processo si articola nelle seguenti fasi: invio delle segnalazioni; ricezione delle segnalazioni; valutazione preliminare; istruttoria; chiusura delle segnalazioni.

A) Invio delle segnalazioni

FIV SRL, al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio ed indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare una segnalazione, ha messo a disposizione il seguente **canale di segnalazione**:



1. **Piattaforma informatica** (gestita da EQS Group AG, con sede legale in Karlstrasse n. 47, 80333 Monaco, (Germania), Register Court District Court Munich - Register number HRB (Trade Register Part B) 131048, Tel.: +49 (0) 89 444 430-000, Email: contact@eqs.com, accessibile dal sito internet www.fiv.it e dall'intranet aziendale, la quale **consente di effettuare la propria segnalazione tanto in forma scritta quanto in forma orale**, attraverso un sistema di messaggistica vocale.

Qualora il segnalante decida di effettuare la segnalazione tramite la piattaforma informatica si rende noto che:

- nella pagina principale della piattaforma il segnalante può:
 - a. avviare la procedura per la creazione di una nuova segnalazione;
 - b. accedere a una segnalazione precedentemente inviata, interloquire con il Gestore del canale di segnalazione interna, ricevere le sue comunicazioni, richieste e riscontri nonché controllare l'avanzamento della segnalazione.

Per queste attività è necessario inserire nell'apposto spazio il codice numerico univoco fornito al segnalante al termine della creazione della segnalazione.
- nel caso di nuova segnalazione:
 - ✓ al segnalante viene proposto un questionario da compilare (i campi obbligatori sono marcati con un asterisco "*");
 - ✓ al termine della compilazione del questionario viene rilasciato un codice numerico univoco che il segnalante è tenuto a copiare e conservare in maniera sicura per poter successivamente accedere alla propria segnalazione in quanto lo stesso costituisce l'unica chiave di accesso alla sua segnalazione.
- nel caso di accesso ad una segnalazione già esistente, il segnalante può rivedere le informazioni da lui inserite, interloquire con il Gestore del canale di segnalazione interna e inserire eventuali nuove informazioni e/o documenti negli appositi campi.

Le segnalazioni saranno ricevute da un primo **revisore indipendente**, individuato nella società Pricewaterhouse Coopers ("PwC"), il quale è incaricato di verificare l'assenza di conflitti di interessi in capo al Gestore del canale di segnalazione in relazione al contenuto della segnalazione stessa e, una volta effettuato positivamente tale controllo, vengono indirizzate al **Gestore del canale di segnalazione interna** di FIV SRL, Liisa Krogerus, *Head of Legal* e/o Linda Currie, *Chief People Officer* c/o Purmo Group Oyj, P.O. Box 115, Bulevardi 46, FI-00121 Helsinki, Finlandia (Business ID: 2890898-5), con la quale FIV SRL condivide il canale di segnalazione.

Il monitoraggio sulla funzionalità del canale di comunicazione informatico è garantito da EQS Group AG, con sede legale in Karlstrasse n. 47, 80333 Monaco (Germania), Register Court District Court Munich - Register number HRB (Trade Register Part B) 131048, Tel.: +49 (0) 89 444 430-000, Email: contact@eqs.com che deve essere contattata in caso di eventuali malfunzionamenti.

Nel caso il segnalante effettui una segnalazione in forma scritta tramite la piattaforma informatica dedicata, il Gestore del canale di segnalazione interna di FIV SRL informa sempre il mittente dell'avvenuta presa in



carico della segnalazione. Sebbene le segnalazioni anonime siano accettate, FIV SRL incoraggia i segnalanti a preferire quelle nominative, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini.

Infine, attraverso il canale sopra indicato è possibile, per il segnalante, richiedere anche un incontro diretto; in tali casi, il Gestore del canale di segnalazione interna o un suo delegato si renderà disponibile a incontrarlo per raccogliere la segnalazione.

Le garanzie e le misure di protezione a tutela del segnalante sono indicate nel successivo paragrafo 7, cui si rimanda.

Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali previsti. Il personale di FIV SRL che dovesse ricevere una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti – laddove il segnalante abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa – considera la segnalazione come una “segnalazione *whistleblowing*” e la trasmette senza indugio (al più tardi, entro il settimo giorno dal suo ricevimento), in originale e con eventuali allegati, al revisore indipendente, perché la indirizzi al Gestore del canale di segnalazione interna nel rispetto dei criteri della massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia delle successive attività di accertamento.

Contenuto delle segnalazioni. Il segnalante effettua le segnalazioni fornendo le informazioni di cui dispone basate su fondati motivi e notizie veritiere e circostanziate. Le successive fasi, di verifica preliminare e accertamento, sono agevolate dalla ricezione di segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato, quali a titolo esemplificativo:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del fatto;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione o, se in possesso, messa a disposizione di eventuali documenti a sostegno della segnalazione;
- nei casi in cui la segnalazione non sia anonima, elementi identificativi del segnalante (es. generalità e dati di contatto).

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. “voci di corridoio”).

In caso di segnalazioni infondate, effettuate in malafede o con grave negligenza, FIV SRL si riserva il diritto di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.



B) Ricezione delle segnalazioni e valutazione preliminare

Il revisore indipendente verifica preliminarmente l'assenza di conflitti di interessi in capo al Gestore del canale di segnalazione in relazione al contenuto della segnalazione ricevuta e, una volta effettuato positivamente tale controllo, rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa ed indirizza la segnalazione al Gestore del canale di segnalazione interna, il quale analizza tempestivamente le segnalazioni pervenute e si occupa delle seguenti, successive fasi.

Esaurita detta fase di verifica preliminare, il Gestore del canale di segnalazione interna, in base al contenuto della segnalazione:

- i. qualora la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato e verificabile, e faccia riferimento a fatti rilevanti ai sensi della normativa sul *Whistleblowing*, avvia la relativa istruttoria (ai sensi della successiva lettera C) potendosi avvalere del supporto delle funzioni aziendali competenti e/o di consulenti esterni, a seconda della natura e del contenuto della segnalazione;
- ii. qualora la segnalazione abbia contenuto non circostanziato e/o non verificabile:
 - se il segnalante non fosse raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni, archivia la segnalazione;
 - quando, viceversa, il segnalante sia raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni, domanda a quest'ultimo le informazioni aggiuntive e/o le precisazioni necessarie e, una volta ottenute tali informazioni ed appurato che la segnalazione faccia riferimento a fatti rilevanti ai sensi della normativa sul *Whistleblowing*, avvia la relativa istruttoria (ai sensi della successiva lettera C).
- iii. qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti che – seppur riguardanti FIV SRL – non rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento (c.d. "**segnalazioni non inerenti**"), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, reclami di natura commerciale, proposte commerciali, attività di marketing), provvede a trasmetterla alla funzione aziendale competente a conoscere della tematica, la quale fornirà tutti i chiarimenti e/o il supporto necessario e, all'esito della propria attività, fornirà un aggiornamento al Gestore del canale di segnalazione interna di FIV SRL circa i risultati delle proprie attività;
- iv. qualora sui fatti segnalati sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (es. autorità giudiziarie e/o organi amministrativi) si astiene dal trattare l'istruttoria;
- v. qualora la segnalazione sia relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati, senza che la nuova segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto (c.d. "**segnalazioni superate**"), archivia la segnalazione.

Fermo restando quanto previsto nel caso di avvio dell'istruttoria, il Gestore del canale di segnalazione interna, in tutte le ipotesi di archiviazione della segnalazione, fornisce ugualmente riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicando la propria decisione e motivando le scelte prese.



C) Istruttoria

In tutti i casi in cui la segnalazione abbia – anche a seguito delle richieste e dell’ottenimento delle necessarie integrazioni – un contenuto preciso, circostanziato e verificabile, e faccia riferimento a fatti rilevanti ai sensi della normativa sul *Whistleblowing*, il Gestore del canale di segnalazione interna avvia la relativa istruttoria, potendosi avvalere del supporto delle funzioni aziendali competenti e/o di consulenti esterni, a seconda della natura e del contenuto della segnalazione. In ogni caso, il coinvolgimento di tali funzioni aziendali competenti e/o di consulenti esterni avviene nel massimo rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di protezione a tutela del segnalante meglio rappresentate al successivo paragrafo 7.

L’obiettivo dell’istruttoria è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Il Gestore del canale di segnalazione interna mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, durante tutto il corso dell’istruttoria, può richiedere a quest’ultimo ogni integrazione che ritenga necessaria ai fini dell’accertamento; può inoltre avvalersi – anche tramite i responsabili delle funzioni aziendali competenti o i consulenti esterni che supportano l’attività istruttoria – di tutti i mezzi istruttori che ritiene opportuni e proporzionati alla natura e alla gravità dei fatti segnalati, avendo cura di non rivelare mai l’identità della persona segnalante né qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità (salvo in caso in cui il segnalante abbia prestato espressamente il proprio consenso alla rivelazione a terzi della propria identità).

D) Chiusura delle segnalazioni

Entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore del canale di segnalazione interna fornisce riscontro al *whistleblower*, comunicandogli l’esito della propria segnalazione.

Tale “riscontro” può consistere nella comunicazione dell’archiviazione, nell’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un’autorità competente per ulteriori indagini.

Si precisa, tuttavia, che il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, potendo avere ad oggetto le informazioni relative alle attività sopra descritte che FIV SRL intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell’istruttoria. In tal caso, gli esiti verranno comunque comunicati alla persona segnalante, una volta che il Gestore del canale di segnalazione interna abbia terminato l’istruttoria.

In esito alla fase di istruttoria, il Gestore del canale di segnalazione interna:

- qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demanda la definizione degli eventuali provvedimenti necessari alla/e funzione/i competente/i per tematica, nel rispetto del Sistema Disciplinare e del sistema di procure in vigore;
- qualora nel corso dell’accertamento (a prescindere dall’esito) dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, potrà richiedere l’attuazione delle necessarie azioni di miglioramento.

Per le segnalazioni rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, il Gestore del canale di segnalazione interna informa l’Organismo di Vigilanza circa l’esistenza della segnalazione ed i risultati dell’istruttoria prima della chiusura



definitiva della stessa, allo scopo di raccogliere le sue osservazioni e le eventuali ulteriori esigenze di approfondimento.

Il Gestore del canale di segnalazione interna procede – sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza per le segnalazioni rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 – alla chiusura della segnalazione, classificandola come “Fondata” o “Non fondata” e “Con azioni” o “Senza azioni”, siano esse di miglioramento del sistema delle procedure e dei controlli interni o di altro tipo (es. adozione, da parte della società, di sanzioni disciplinari e/o denuncia all’Autorità Giudiziaria).

Infine, si procede ad attivare i flussi di comunicazione tra il Gestore del canale di segnalazione interna, l’Organo Amministrativo e di Controllo e gli altri attori del sistema di controllo interno, in particolare l’Organismo di Vigilanza, al quale vengono sempre trasmesse le informazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 perché aggiorni la valutazione dei rischi e adotti le iniziative che ritiene opportune ai fini della prevenzione.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Gestore del canale di segnalazione interna garantisce la conservazione della documentazione originale relativa alle segnalazioni, nonché delle carte di lavoro relative all’istruttoria e agli eventuali *audit* riferiti alla segnalazione, in appositi archivi informatici con i più elevati standard di sicurezza e riservatezza in coerenza con le disposizioni normative vigenti.

I dati personali dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella segnalazione e nelle conseguenti attività di indagine (*i.e.* segnalante, segnalato e soggetti terzi), sono trattati e conservati nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

In ogni caso, se i fatti oggetto di segnalazione non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di *Whistleblowing* e/o non sono accertabili, i dati personali eventualmente contenuti all’interno della segnalazione saranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Allo stesso modo, se la segnalazione risulta infondata e nessuna azione giudiziaria o disciplinare viene avviata da parte della società, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni dal termine del processo di indagine.

Le segnalazioni – depurate da tutti i dati personali dei soggetti coinvolti, nei casi sopra descritti, ovvero complete dei dati personali dei soggetti coinvolti, negli altri casi – nonché la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

7. GARANZIE E TUTELE

Le garanzie e tutele descritte nei successivi paragrafi a), b), c) e d), si applicano non soltanto quando il contratto di lavoro, di collaborazione o il diverso rapporto intercorrente tra la Società ed il soggetto segnalante sia in corso di esecuzione al momento della segnalazione ma anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;



- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

È onere del segnalante specificare, all'interno della segnalazione, se voglia mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

In assenza di tale indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come una segnalazione ordinaria, non rientrante nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023, con conseguente inapplicabilità delle relative garanzie e tutele.

Tale specificazione consente, inoltre, laddove la segnalazione venga erroneamente inviata ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di *whistleblowing*, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge.

a) Garanzia di riservatezza

Il Gestore del canale di segnalazione interna, nonché tutto il personale di FIV SRL e di Purmo Group Oyj che, a vario titolo, dovesse essere coinvolto nella gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nonché sull'identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati), dei facilitatori (se presenti), dei soggetti segnalati e/o, comunque, di tutti i soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione.

Ogni comunicazione relativa all'esistenza e al contenuto della segnalazione, nonché all'identità dei segnalanti (ove comunicati) e segnalati, deve seguire rigorosamente il criterio del *"need to know"*. A tal fine, in tutti i casi in cui si renda necessario fornire comunicazioni in merito a una segnalazione, il Gestore del canale di segnalazione interna richiede preventivamente un'esplicita autorizzazione da parte del Titolare del trattamento – Purmo Group Oyj, P.O. Box 115, Bulevardi 46, FI-00121 Helsinki, Finlandia (Business ID: 2890898-5), tel. +358 9 6188 3188 – il quale annota nell'apposito Registro delle Persone Autorizzate l'elenco delle persone a cui si è reso necessario fornire comunicazioni in merito a ciascuna segnalazione e le informazioni.

b) Tutela del segnalante

FIV SRL, Purmo Group Oyj ed il Gestore del canale di segnalazione interna garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma informatica, la riservatezza della identità del segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato, terzo e indipendente rispetto a FIV SRL;
- la piattaforma adotta la politica *"no-log"*, non rileva cioè in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio, server, indirizzo IP, mac address), garantendo così il completo anonimato nell'accesso. Inoltre, i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso alla piattaforma (indirizzo IP), anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale o tramite link disponibile sul sito web www.fiv.it;



- la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
- il segnalante, se lo ritiene, può indicare il proprio nominativo all'interno della sua segnalazione o decidere di rimanere anonimo.

In tutti i casi in cui sia stato comunicato il nominativo del segnalante, nella trattazione delle segnalazioni da parte del personale di FIV SRL eventualmente coinvolto nella gestione delle segnalazioni, lo stesso nominativo viene separato dal contenuto della segnalazione e sostituito con il codice alfanumerico attribuitogli in fase di prima annotazione nell'apposito Registro.

c) Tutela del segnalante da ritorsioni e discriminazioni

Nel rispetto della legge e del proprio Codice Etico, FIV SRL vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati) in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

In particolare, oltre che nei confronti del soggetto segnalante, FIV SRL vieta e sanziona qualsiasi forma di ritorsione o di discriminazione rivolta nei confronti:

- dei c.d. "facilitatori", ovvero sia di tutte le persone fisiche che, eventualmente, assistano il segnalante nel processo di segnalazione, fornendogli consulenza e sostegno, e che operino all'interno del medesimo contesto lavorativo (es. un collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione);
- delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- degli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Qualora in particolare il segnalante in buona fede sia un dipendente della Società, il Gestore del canale di segnalazione interna (avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti) monitorerà lo svolgersi della vita lavorativa del dipendente per un periodo di 2 anni dalla data della segnalazione, per provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa. Allorché il segnalante sia un dipendente, lo stesso non potrà essere licenziato, ne potrà subire alcun mutamento di mansione, o essere sospeso, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, salvo che la decisione non sia motivata da ragioni diverse ed ulteriori rispetto alla segnalazione (e ne sia data evidenza al Gestore del canale di segnalazione interna).



Per accedere a tali tutele, tuttavia, è necessario non soltanto che la segnalazione sia stata effettuata in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023, ma anche che la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 24/2023 e che sussista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Alle tutele offerte da FIV SRL si aggiunge – per i soggetti che abbiano subito o ritengano di aver subito una ritorsione quale conseguenza di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica – la **possibilità di comunicare le ritorsioni ad ANAC**.

In particolare, possono effettuare tale comunicazione all'indirizzo di ANAC i seguenti soggetti, qualora ritengano di aver subito una ritorsione a causa di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica: i segnalanti, i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro (anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante), denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Nell'effettuare la comunicazione della ritorsione è necessario dare atto della consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione. Quindi il segnalante deve fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

In tali casi, ricevuta la comunicazione, ANAC effettua gli accertamenti che la legge le attribuisce e, qualora accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

d) Tutela del segnalato

FIV SRL richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

Le garanzie di riservatezza fissate dalla presente Procedura tutelano anche il segnalato.

Il segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi in merito alla violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti a mezzo delle procedure di legge e/o di contratto.

Il segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. A ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

8. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

FIV SRL prevede e adotta, nei confronti dei propri dipendenti e qualora ne ricorrano i presupposti, sanzioni disciplinari nei confronti di:

- coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;



- del soggetto segnalato, per le responsabilità eventualmente accertate all'esito dell'istruttoria;
- chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente Procedura;
- coloro che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardo ai soggetti terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) FIV SRL sanzionerà gli eventuali contegni illegittimi facendo uso dei rimedi e delle azioni previste dalla legge, oltre che di quelli previsti dalle clausole contrattuali che impongono il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni avverrà nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e il D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, nonché ogni eventuale altra legge e/o regolamento applicabile, ed in conformità con la specifica informativa sulla privacy ("Privacy Policy") resa agli interessati e pubblicata sulla piattaforma.

In occasione di ogni segnalazione, il segnalato e altri soggetti coinvolti nella segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente l'informativa privacy in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.

FIV SRL e Purmo Group Oyj, nella gestione delle segnalazioni, operano nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusi, in particolare, i principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti nel GDPR. In conformità al principio di minimizzazione, di cui all'art. 5 GDPR, solo i dati personali che risultano adeguati, pertinenti e necessari rispetto alle finalità della presente Procedura possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, tutti i dati personali (del segnalante, laddove la segnalazione sia nominativa, del segnalato, del facilitatore e di qualunque altra persona fisica) contenuti nella segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero strettamente necessari ad accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione saranno cancellati o resi anonimi.

Gli interessati possono esercitare, per il tramite della Piattaforma, i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR nei casi e secondo i limiti previsti dal GDPR stesso. Ad ogni modo, il Titolare del trattamento potrà limitare l'esercizio dei diritti degli interessati in ragione di quanto previsto dall'art. 2-undecies del Codice della Privacy o di altre normative applicabili. Gli interessati, inoltre, sono informati della facoltà di esercitare i diritti in questione per il tramite del Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'art. 160 del Codice della Privacy.

Laddove sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.



In nessuna circostanza il segnalato e/o soggetti terzi potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante, salvo il caso in cui quest'ultimo abbia effettuato una segnalazione che si sia rivelata, in base alle circostanze concrete accertate nel corso dell'istruttoria, oltre che infondata sulla base di elementi oggettivi, effettuata in malafede o con grave negligenza.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI – PROCEDURE, PRESUPPOSTI E CANALI PER EFFETTUARE LE C.D. “SEGNALAZIONI ESTERNE”

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un servizio che consente di effettuare una segnalazione – riguardante le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e/o le ulteriori violazioni meglio descritte nel precedente paragrafo 4, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato – attraverso un **canale esterno**, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli previsti (e meglio descritti nel prosieguo) o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

A) Presupposti per la segnalazione esterna

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di **determinate condizioni** espressamente previste dal legislatore. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione della stessa, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere – sulla base delle circostanze del caso concreto, allegare alla segnalazione, e di informazioni effettivamente acquisibili – che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

B) Canali di segnalazione esterna

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate:

- ✓ in **forma scritta**, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall'ANAC;



- ✓ in **forma orale**, attraverso le linee telefoniche o i sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti dall'ANAC;
- ✓ su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

C) Procedura di segnalazione esterna

L'ANAC, ha istituito un apposito Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblower (UWHIB), costituito da personale specificamente formato nella gestione e nella trattazione delle segnalazioni.

Inoltre, attraverso il personale specificamente formato dell'UWHIB, fornisce informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023.

Quando il soggetto segnalante abbia inviato la propria segnalazione esterna mediante i canali di cui alla precedente lettera B, entro sette giorni dalla data della sua acquisizione l'UWHIB dà avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione, salvo esplicito rifiuto della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui ANAC ritenga che l'avviso possa pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Il dirigente dell'ufficio UWHIB procede preliminarmente a verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni previste dalla precedente lettera A e, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, l'UWHIB archivia la segnalazione poiché improcedibile. Diversamente, l'Ufficio procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dal dirigente dell'ufficio UWHIB al ricorrere dei seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 24/2023;
- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
- c) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;



g) sussistenza di violazioni di lieve entità.

Nei casi di cui alle lett. d) e lett. f), l'UWHIB, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato.

L'UWHIB mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

L'UWHIB dà corretto seguito alle segnalazioni ricevute attraverso le seguenti attività:

- a) fuori dai casi di inammissibilità, l'UWHIB trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo Regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia;
- b) qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'UWHIB archivia la medesima perché inammissibile per manifesta incompetenza dell'ANAC e ne dispone l'immediata trasmissione, con nota a firma del Presidente dell'Autorità, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa;
- c) qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento dell'ANAC, bensì nella competenza di un'altra autorità amministrativa o di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione Europea, l'UWHIB ne dispone l'archiviazione perché inammissibile e la trasmissione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo cura di indicare che si tratta di segnalazione *whistleblowing* e che pertanto devono essere adottate tutte le cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali.

In ogni caso, l'UWHIB provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

In altri termini, l'UWHIB entro tre/sei mesi comunica al segnalante:

- l'archiviazione diretta predisposta o che si intende predisporre;
- la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che si intende effettuare;
- l'attività già svolta dall'Ufficio di vigilanza competente interno all'Autorità o che quest'ultimo intende svolgere.

Successivamente, laddove nell'arco temporale suddetto l'UWHIB non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che può consistere nell'archiviazione diretta, nelle risultanze istruttorie dell'Ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle Autorità competenti.